

# COMUNE DI CERVETERI

Roma

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 21</b> <b>Del 29/04/2016</b>	<b>OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC - Aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016</b>
Proposta N. 20	Del 15/04/2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del "Granarone", convocato per determinazione del *Presidente del Consiglio Orsomando Salvatore*, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

		Presente/Assente
Pascucci Alessio	Sindaco	Presente
Bartolozzi Nello	Consigliere	Presente
Battafarano Federica	Consigliera	Presente
Bibbolino Stefano	Consigliere	Presente
Costantini Anna Maria	Consigliera	Presente
De Angelis Aldo	Consigliere	Presente
Ferri Riccardo	Consigliere	Presente
Galli Angelo	Consigliere	Presente
Impronta Lorenzo	Consigliere	Presente
Luchetti Matteo	Consigliere	Assente
Maracci Paolo	Consigliere	Presente
Nucci Claudio	Consigliere	Presente
Orsomando Salvatore	Consigliere	Presente
Porro Mauro	Consigliere	Presente
Ramazzotti Lamberto	Consigliere	Presente
Ridolfi Luciano	Consigliere	Presente
Travaglia Carmelo	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Risultano altresì presenti gli assessori: Zito e Gubetti, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) e 5 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario generale Dott. Salvatore Galioto che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

A cura del responsabile della Ripartizione Entrate, su proposta dell'assessore alle finanze e bilancio, è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale – IUC - aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.** “ che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 3.100.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 19/05/2014;

Richiamato in particolare l' articolo 3 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70 % a carico del possessore.

Richiamata la propria deliberazione n.23 in data 21/07/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stato deciso:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,60
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) Con rendita <= € 300,00	0
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	2,50
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2,50
Abitazioni tenute a disposizione	0,80
Fabbricati rurali strumentali	0
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Altri immobili	0,80
Aree edificabili	0,80
Immobili merce	2,50

#### DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

Rendita Complessiva	n. immobili	detrazione
>300<=400	1167	€ 120
>400<=500	1594	€ 100
>500<=600	1795	€ 80

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €4.055.000.;

Visto l' articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli

246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la *proposta di deliberazione* di Consiglio Comunale n. .... in data ....., relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con contratto di comodato registrato	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	8,10
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	4,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Altri immobili	10,60
Terreni Agricoli	6,00
Abitazioni tenute a disposizione	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

#### ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2016

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con comodato registrato	2,50
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2,50
Abitazioni tenute a disposizione	0,80
Fabbricati rurali strumentali	0
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Altri immobili	0,80
Aree edificabili	0,80
Immobili merce	2,50

#### Detrazione per abitazione principale € 120,00

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 19 maggio 2014.;

Richiamato in particolare gli articoli 3 e 7 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle detrazioni, quanto segue (art.7):

Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

b) un riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell'utilizzatore e del 70 % a carico del possessore (art.3

punto 4 );

Stimato in €. 1.000.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o servizio Demografico;
- o Manutenzione edifici pubblici;
- o Servizi Cimiteriali.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali:

#### RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

ND	PROGRAMMI	COSTI TOTALI
1	VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 1.177.000,00
2	POLIZIA LOCALE E AMM/VA – SICUREZZA	€. 2.284.400,00
3	TUTELA- VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	€ 1.107.800,00
4	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 117.100,00
5	ATTIVITA' CULTURALI ED INT. NEL SETTORE CULTURALE	€ 299.600,00
6	ANAGRAFE STATO CIVILE – CONSULTAZIONI POPOLARI	€ 541.100,00
7	COMMERCIO RETI DI DISTRUBUZIONE-TUTELA DEI CONSUMATORI	€ 213.316,00
8	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 296.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.036.816,00</b>

a fronte di un gettito di €.1.000.000,00 (copertura 16.60%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- Il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- Il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il

quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### Si PROPONE

- 1) di confermare, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: 1) Abitazioni tenute a disposizione, 2) Altri immobili, 3) Aree edificabili;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

### ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2016

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con comodato registrato	2,50
Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2,50
Abitazioni tenute a disposizione	0,80
Fabbricati rurali strumentali	0
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (accordo dell'8 novembre 2013) a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Altri immobili	0,80
Aree edificabili	0,80
Immobili merce	2,50

### **Detrazione per abitazione principale € 120,00**

Dare atto che ai sensi dell'art.3 del Regolamento TASI , nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, se non utilizza l'immobile quale residenza, il restante 70 % è a carico del possessore.

- 3) di stimare in €. **1.000.000,00** il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. **6.036.816,00** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n.8) di cui si riportano le risultanze finali:

#### **RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:**

<b>ND</b>	<b>PROGRAMMI</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 1.177.000,00
2	POLIZIA LOCALE E AMM/VA – SICUREZZA	€. 2.284.400,00
3	TUTELA- VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	€ 1.107.800,00
4	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 117.100,00
5	ATTIVITA' CULTURALI ED INT. NEL SETTORE CULTURALE	€ 299.600,00
6	ANAGRAFE STATO CIVILE – CONSULTAZIONI POPOLARI	€ 541.100,00
7	COMMERCIO RETI DI DISTRUBUZIONE-TUTELA DEI CONSUMATORI	€ 213.316,00
8	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 296.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 6.036.816,00</b>

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi locali
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.





\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente punto all'OdG avente ad oggetto: **“Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016;**

**VISTA** la suesesa proposta di deliberazione;

*Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto dell'odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato da parte degli addetti presso l'Ufficio di presidenza.*

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**PRESO ATTO** che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso in proposito parere favorevole come da verbale n. 98 del 21.04.2016;

**PRESO ATTO** che la II Commissione consiliare “Bilancio” ha esaminato il presente argomento nella seduta del 26.04.2016;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile della Ripartizione Entrate e dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ATTESA** la propria competenza nel merito;

Si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n. 16 (assente il Cons. Luchetti);
- Voti favorevoli n. 9;
- Voti contrari n. 7 (Conss. De Angelis, Travaglia, Ramazzotti, Ferri, Galli, Ridolfi e Orsomando);
- Astenuti n. 0

Pertanto, il Consiglio comunale con l'esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata dal Presidente

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale - IUC - Aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016”;**
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, come da proposta.

Il presente verbale di deliberazione in data 29/04/2016 n. 21 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Salvatore Orsomando

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Galioto Salvatore

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 23/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Antonella Sigillo'

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva il giorno 02/06/2016 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 23/05/2016

Il Responsabile del Servizio  
Assistenza Organi Istituzionali

Dott.ssa Antonella Sigillo'

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.**

Dalla Residenza comunale, lì 23/05/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonella Sigillo'